



Roma 5 dicembre 2016

Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro: indicazioni operative per le associazioni e società sportive dilettantistiche

Con la circolare n° 1 del 1dicembre 2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce importanti indicazioni sul trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Dopo aver ricordato che questa tematica continua a dar luogo in sede applicativa a numerosi contenziosi e che si ravvisa la necessità di chiarimenti volti a definire con precisione i casi in cui trova applicazione l’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR, viene evidenziato che l’esame della normativa “*consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo dilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.*”

Venendo al merito di tali rapporti è necessario, preliminarmente, porre l’attenzione su due aspetti:

1. qualifica del soggetto che eroga il compenso
2. natura delle prestazioni svolte dal collaboratore

La qualifica del soggetto erogante

Per poter applicare il regime agevolativo le collaborazioni devono essere svolte a favore di organismi che persegono finalità sportive dilettantistiche **riconosciuti dal CONI**.

Nell’ambito del mondo sportivo persegono certamente tali finalità il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva; per quanto riguarda, invece le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, occorre che esse siano regolarmente riconosciute dal Coni.

Il legislatore ha affidato al C.O.N.I. la funzione di “*unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche*” (art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. da L. n. 186/2004)

Tale certificazione attualmente avviene attraverso l’iscrizione delle ASD e delle SSD al registro delle società sportive e pertanto tale iscrizione **costituisce la condizione principale per l’applicazione del regime agevolativo**.



La natura delle prestazioni svolte dal collaboratore

Le prestazioni che possono rientrare nel regime agevolativo sono quelle indicate dall'art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR, che riconduce tra i redditi diversi - e **quindi non assoggettabili a contribuzione** –

"le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di promozione e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".

L'art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito da L. n. 14/2009) ha successivamente chiarito il concetto di "esercizio diretto di attività sportiva" precisando che in tale ambito rientrano **non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell'accezione più ampia del termine attività sportiva.**

Le indicazioni fornite dalle Federazioni

L'Ispettorato del Lavoro sottolinea come sia necessario, in sede di accesso, verificare, sulla base delle **indicazioni fornite dalle singole Federazioni** che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire l'avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1 – che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;**
- 2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.**

Importante appare la considerazione finale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro secondo cui *"le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni,*



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Comitato Regionale LAZIO

nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sé elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva.”